



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Cinzia Barisano      | Presidente                    |
| Nunzio Mario Tritto  | Primo Referendario            |
| Daniela Piacente     | Primo Referendario            |
| Donatella Palumbo    | Referendario                  |
| Antonio Arnò         | Referendario                  |
| Valeria Mascell      | Referendario                  |
| Maria Rosaria Pedaci | Referendario                  |
| Benedetta Civilla    | Referendario                  |
| Salvatore Romanazzi  | Referendario, <i>relatore</i> |

ha adottato la seguente

### DELIBERAZIONE

Vista la richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del **Comune di Francavilla Fontana (BR)**, firmata il 19 dicembre 2025 ed acquisita al protocollo interno Cdc in data 7 gennaio 2026 con il n. 42;

Vista la disposizione della Presidente della Sezione prot. n. 73 del 08.01.2026, di assegnazione della citata richiesta di parere ai fini della relazione al Collegio;

Udito il Magistrato relatore, Dott. Salvatore Romanazzi, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026, convocata con ordinanza n. 2/2026;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO

Con la nota in epigrafe il Comune di Francavilla Fontana, premesso che la macrostruttura dell'apparato amministrativo è articolata in Aree funzionali affidate a personale dirigenziale, riferisce che il dirigente preposto all'Area Vigilanza e Polizia locale ha formalizzato un'istanza di collocamento in aspettativa retribuita per lo svolgimento di attività sindacale, ai sensi dell'art. 44 del CCNL dell'Area Funzioni locali sottoscritto il 16 luglio 2024.

L'Amministrazione comunale evidenzia che, in base alla disciplina contrattuale richiamata, al dirigente collocato in distacco sindacale spetta un trattamento economico composto dallo stipendio tabellare, dagli eventuali assegni *ad personam* o RIA in godimento, nonché da *“un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020”*.

L'Ente riferisce che, in assenza di una chiara definizione contrattuale del concetto di *“elemento di garanzia della retribuzione”* e, in particolare, di una univoca individuazione delle voci retributive da ricomprendere nel relativo calcolo (con specifico riferimento allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato maturata nell'anno precedente), è stata richiesta all'ARAN un'interpretazione autentica della disposizione contrattuale. L'Agenzia, con nota di riscontro del 10 ottobre 2025, nell'esercizio della propria competenza istituzionale di assistenza alle amministrazioni in materia contrattuale, ha espressamente richiamato il dettato dell'art. 44 del CCNL 16.07.2024, precisando che la base di calcolo deve includere le voci retributive a carico del Fondo di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020. Tuttavia, l'Ente istante, evidenziando perplessità in ordine all'orientamento fornito dall'ARAN con la citata nota del 10 ottobre 2025, chiede a questa Sezione di fornire il proprio avviso in merito alla corretta interpretazione della norma contrattuale, funzionale al riconoscimento delle spettanze economiche in contestazione, ritenendo che l'orientamento fornito non consideri adeguatamente la mancata partecipazione del dirigente sindacalista al ciclo della performance e la conseguente impossibilità di maturare la retribuzione di risultato.

Il Comune sottolinea, inoltre, che la corretta determinazione degli emolumenti spettanti al dirigente in distacco sindacale incide sia sulla regolare costituzione del fondo per la

retribuzione accessoria della dirigenza, sia sulle conseguenti richieste di rimborso a carico del Ministero competente, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede il rimborso integrale delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti collocati in distacco sindacale.

L'Ente espone, quindi, l'interpretazione che ritiene maggiormente coerente con il quadro normativo e contrattuale di riferimento, secondo cui il c.d. "elemento di garanzia della retribuzione" dovrebbe essere determinato, nella percentuale compresa tra il 60% e il 90%, assumendo a base di calcolo le voci relative allo stipendio tabellare e alla retribuzione di posizione in godimento nell'ultimo anno solare antecedente l'attivazione del distacco, con esclusione della retribuzione di risultato riconosciuta nel medesimo periodo. Tale lettura sarebbe giustificata dalla considerazione che il dirigente in distacco sindacale, non partecipando al ciclo della performance individuale e organizzativa dell'ente, non può conseguire una valutazione utile ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

Sulla base di tali premesse, il Comune di Francavilla Fontana chiede alla Sezione di esprimere un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 44 del CCNL dell'Area Funzioni locali del 16 luglio 2024, con specifico riguardo alla composizione del citato "elemento di garanzia della retribuzione" spettante al dirigente comunale autorizzato al distacco sindacale, al fine di procedere alla conseguente liquidazione delle spettanze economiche in favore del dirigente interessato, stante il dubbio sulla legittimità della spesa da porre a rimborso.

Il Comune di Francavilla Fontana dichiara che il quesito ha carattere generale, attiene a profili di contabilità pubblica e non risulta oggetto di precedenti pareri di altre Sezioni di controllo della Corte dei conti, né di orientamenti giurisprudenziali o interpretativi da parte di altri organismi istituzionali.

La richiesta di parere, indirizzata alla Sezione, viene formulata dal Comune di Francavilla Fontana ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

## **DIRITTO**

## **1. Ammissibilità della richiesta di parere.**

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha previsto la possibilità per Regioni (direttamente), Province, Comuni e Città metropolitane (di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito) di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *«pareri in materia di contabilità pubblica»*.

Con orientamento espresso con atto del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati a richiedere l'esercizio di tale funzione e l'ambito oggettivo della funzione medesima, delineando i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere come caratteri di specializzazione funzionale che connotano la Corte dei conti in sede consultiva.

Tale verifica preliminare non risponde a mere esigenze formalistiche, bensì è posta a presidio della natura stessa della funzione intestata alla Corte dei conti. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la funzione consultiva non può risolversi in una forma di consulenza generale a favore dell'Ente, né può comportare l'inserimento della Magistratura contabile nei processi decisionali dell'amministrazione attiva. Un'estensione indebita dell'ambito oggettivo finirebbe, infatti, per condizionare l'attività amministrativa oggetto di successivo controllo, il quale deve rimanere, per definizione, esterno e neutrale, evitando ogni forma di cogestione o di avallo preventivo di scelte che rientrano nella discrezionalità e responsabilità dell'Ente.

### **1.1. Ammissibilità soggettiva.**

Il requisito di ammissibilità soggettiva presuppone una verifica rigorosa della sussistenza di una duplice legittimazione: da un lato, una legittimazione di carattere esterno, concernente la riconducibilità del soggetto istante tra gli enti espressamente individuati dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 quali legittimati a proporre l'istanza; dall'altro, una legittimazione di carattere interno, volta ad accertare che la richiesta di parere provenga dall'organo di vertice dell'Ente, titolare dell'esclusivo potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei conti e, in particolare, abilitato a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva, secondo quanto delineato nell'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, sotto il profilo della c.d. legittimazione soggettiva esterna, la richiesta di parere risulta pienamente ammissibile, atteso che proviene da un Comune, ente rientrante

nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dal citato art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003. La disposizione menzionata stabilisce, infatti, che la richiesta di parere possa essere avanzata dalle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, ove istituito, anche dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane; a tali soggetti si aggiungono le Unioni di Comuni, come recentemente affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG.

Occorre altresì rilevare che la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.) nelle Regioni, ovvero il suo mancato funzionamento, non ostacola l'esercizio della funzione consultiva affidata alle Sezioni regionali di controllo, dovendosi ritenere legittimati a proporre l'istanza i soli organi rappresentativi dell'ente locale, in conformità a quanto sancito nell'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie).

Analogamente, sotto il profilo della c.d. legittimazione soggettiva interna, che attiene alla titolarità del potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella formulazione della richiesta, non emergono ostacoli all'ammissibilità della domanda. Nella fattispecie sottoposta a scrutinio, l'istanza è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, legale rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, il quale, in qualità di organo di vertice politico e legale rappresentante dell'Ente, possiede legittimazione interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo quanto espressamente riconosciuto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG.

### **1.2. Ammissibilità oggettiva.**

Il requisito dell'ammissibilità oggettiva si considera integrato allorché ricorrano congiuntamente le condizioni di seguito indicate.

In via preliminare, il quesito prospettato deve attenersi alla materia della contabilità pubblica, secondo la nozione elaborata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e confermata dalla Sezione delle Autonomie, comprendente l'insieme dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali, inclusiva della disciplina dei bilanci, dell'acquisizione delle entrate, dell'organizzazione finanziaria-contabile, della gestione della spesa, dell'indebitamento e della rendicontazione. Una visione dinamica di tale materia consente altresì di ricomprendere profili idonei a

incidere sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio, anche quando non direttamente riferibili alla contabilità pubblica in senso stretto, purché strumentali al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10, e Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 11/2020/QMIG, n. 5/2022/QMIG, n. 9/2022/QMIG, n. 14/2022/QMIG).

Tuttavia, tale visione dinamica non può essere dilatata fino a ricomprendere i presupposti giuridici costitutivi del diritto alla retribuzione, i quali attengono alla fase genetica dell'obbligazione disciplinata dalle normative di settore (nel caso di specie, giuslavoristiche) e non alla fase procedimentale di gestione della spesa. Come statuito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/2006/AUT), occorre operare una netta distinzione tra la fase sostanziale e antecedente del procedimento amministrativo — attinente alla costituzione del diritto soggettivo o dell'obbligazione — e la fase discendente, propriamente contabile, riguardante la gestione delle entrate e delle spese, gli equilibri di bilancio e la rendicontazione. La disciplina contabile interviene solo in questa seconda fase. Ne consegue che i quesiti volti a stabilire l'*an* o il *quantum* di una pretesa patrimoniale fondata su norme contrattuali, pur avendo innegabili riflessi finanziari, esulano dalla nozione tecnica di contabilità pubblica, non potendo la Corte inserirsi nei processi decisionali genetici della spesa. In tal senso, la giurisprudenza nomofilattica (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010) ha tracciato un netto discrimine tra le norme che pongono limiti alla spesa complessiva (rientranti nella contabilità pubblica) e le norme che definiscono l'assetto giuridico-economico del rapporto di lavoro (escluse dalla funzione consultiva). Ne consegue che non è ammissibile un quesito che, lungi dal vertere su vincoli di finanza pubblica, richieda l'interpretazione di clausole contrattuali generative di diritti soggettivi perfetti (cfr. Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG).

In coerenza con tale impostazione, la Sezione delle Autonomie ha ulteriormente precisato che la giurisprudenza contabile deve escludere dal concetto di contabilità le richieste di parere aventi riflessi finanziari o contabili, ma propedeutiche all'adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi), la cui cognizione compete ad altre magistrature. Tale *discrimen* consente di individuare l'ammissibilità dei quesiti evitando sovrapposizioni con l'attività giudiziale, riservando la

funzione consultiva al solo potere decisionale dell'Amministrazione (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

In coerenza con tale principio, la materia della spesa del personale rappresenta un esempio paradigmatico: la Sezione di controllo può fornire interpretazioni della normativa applicabile, definendo la capacità assunzionale o l'inclusione/esclusione di voci di spesa nei tetti stabiliti, senza interferire con posizioni giuridiche soggettive o con il potere decisionale altrui. Viceversa, qualora il quesito richieda provvedimenti incidenti su diritti soggettivi di terzi, la Sezione deve dichiararne l'inammissibilità.

Affinché il quesito sia oggettivamente ammissibile, occorre altresì che:

1. la fattispecie possieda carattere generale e astratto, evitando che il parere si traduca in indirizzi puntuali o in avalli di decisioni politiche o gestionali già adottate o imminenti;
2. l'interpretazione non determini commistione con funzioni di controllo o giurisdizionali attribuite alla Corte dei conti o ad altri organi giurisdizionali, garantendo che il parere non pregiudichi pronunce future di competenti magistrature (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 63/2021/SRCPIE/PAR).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene che il quesito formulato dal Comune di Francavilla Fontana non possa superare il vaglio di ammissibilità oggettiva per quanto meglio specificato di seguito.

Nel caso di specie, l'inammissibilità oggettiva si fonda su tre ordini di motivazioni concorrenti e dirimenti di cui si dà evidenza nel prosieguo.

#### **A. Inerenza alla materia della contrattazione collettiva e al rapporto di lavoro privatizzato.**

Il quesito proposto dal Comune di Francavilla Fontana verte, in via pressoché esclusiva, sull'interpretazione di una clausola pattizia, individuabile nell'art. 44 del CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024. Più nello specifico, l'Ente chiede di determinare l'esatta composizione della base di calcolo del c.d. "elemento di garanzia della retribuzione" spettante al dirigente in distacco sindacale, sollecitando in particolare l'esclusione della "retribuzione di risultato".

Tale materia è sottratta alla cognizione consultiva della Corte dei conti, trovando la sua compiuta disciplina nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il legislatore ha disegnato, agli articoli

2, comma 2, 40-bis, 46, 49 e 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, un sistema chiuso di “nomofilachia contrattuale”. In tale assetto, l’interpretazione delle clausole negoziali è devoluta in via esclusiva a due soli canali: quello dell’interpretazione autentica pattizia, attivabile dalle parti (ARAN e Organizzazioni Sindacali) secondo il meccanismo procedimentale dell’art. 49, e quello giudiziale, riservato al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ex art. 63. Un parere della Corte dei conti in materia finirebbe per sovrapporsi alle prerogative riservate dal legislatore (artt. 40 e segg. D.Lgs. 165/2001) alla contrattazione collettiva e all’Agenzia negoziale, alterando il riparto di attribuzioni definito dalla legge. Ne deriva una preclusione assoluta per la Corte dei conti ad esercitare funzioni consultive che si risolvano, di fatto, in un’interpretazione autentica surrogatoria delle clausole negoziali. Tale divieto non risponde a mere esigenze di riparto giurisdizionale, bensì è posto a presidio della libertà sindacale e dell’autonomia negoziale delle parti sociali (art. 39 Cost.). L’intromissione della funzione consultiva su clausole controverse altererebbe, infatti, il sinallagma contrattuale, introducendo nell’ordinamento un “terzo decisore” estraneo alla dinamica pattizia (cfr. Sez. Autonomie, delibera n. 14/2019/QMIG), idoneo a preconstituire un vincolo interpretativo unilaterale al di fuori delle uniche sedi a ciò deputate (il tavolo negoziale per l’interpretazione autentica o il Giudice del Lavoro per il contenzioso).

Sul punto, la Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG) ha statuito in termini inequivoci che l’attività consultiva non può estendersi sino a ricomprendere la richiesta di interpretazione di clausole della contrattazione collettiva nazionale. Tale orientamento è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Regionali (cfr. Sez. regionale di controllo per la Lombardia n. 395/2025/PAR; Sez. regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 3/2025/PAR e, con riferimento a questa Sezione, deliberazione n. 53/2024/PAR), secondo cui le modalità applicative dei CCNL sono demandate alle competenze che la legge attribuisce all’ARAN e la materia dei diritti soggettivi patrimoniali dei dipendenti esula dalla contabilità pubblica.

L’avvenuta attivazione del canale interpretativo presso l’ARAN, conclusasi con la nota del 10 ottobre 2025, cristallizza una preclusione assoluta all’intervento di questa Corte. L’intervento della Corte in materia si configurerebbe, infatti, non solo come un’invasione di campo rispetto alle attribuzioni riservate all’ARAN dall’art. 46 del D.Lgs. n. 165/2001, ma altererebbe altresì la parità delle parti contrattuali, introducendo un vincolo interpretativo

eteronomo non previsto dal sistema delle relazioni sindacali. L'avvenuto rilascio del parere da parte dell'ARAN (nota del 10 ottobre 2025) rende la richiesta irricevibile in questa sede. La Corte dei conti non può infatti surrogarsi alle parti sociali né atteggiarsi a organo di appello o di riesame delle determinazioni dell'Agenzia negoziale, le quali, ancorché non vincolanti se non recepite in accordi, costituiscono il supporto istituzionale deputato dalla legge alla gestione uniforme dei contratti collettivi. La sequenza descritta, che vede la proposizione del quesito a questa Corte successivamente all'espressione dell'ARAN, incontra il limite del riparto delle attribuzioni delineato dall'art. 46 del d.lgs. n. 165/2001. L'intervento della Corte, sovrapponendosi all'Agenzia, realizzerebbe infatti uno sconfinamento in un ambito riservato all'autonomia negoziale delle parti sociali, costituzionalmente garantita, alterando il sistema (chiuso) della nomofilachia contrattuale. La richiesta, così formulata, non è in linea con il riparto delle attribuzioni delineato dal D.Lgs. n. 165/2001 e, come tale, non può che condurre all'inammissibilità. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, non è consentito l'utilizzo della funzione consultiva per sottoporre a revisione indirizzi applicativi già resi nelle sedi amministrative competenti, dovendosi garantire il rispetto dell'assetto delle competenze legislativamente previsto.

A conferma di tale divieto, come chiarito in via definitiva dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e n. 56/CONTR/2011), *"l'esistenza di una particolare disciplina in materia di interpretazione dei contratti collettivi, peraltro già attivata, induce a ritenere non ammissibile la richiesta di parere"*. Non è, infatti, rinvenibile nell'ordinamento una funzione consultiva della Corte dei conti che possa intervenire a valle delle determinazioni dell'Agenzia negoziale, né in sostituzione del Giudice del Lavoro.

#### **B. Carenza del carattere di generalità e astrattezza (divieto di co-amministrazione).**

La funzione consultiva intestata alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti è preordinata a fornire indicazioni di principio su questioni di interpretazione generali e astratte. Dalla documentazione allegata all'istanza emerge inequivocabilmente che il quesito trae origine da una specifica (e certamente concreta) fattispecie gestionale pendente: la richiesta di aspettativa retribuita avanzata dal Dirigente dell'Area Vigilanza e Polizia Locale e la conseguente necessità di quantificarne il trattamento economico.

In tale contesto, il carattere di generalità del quesito appare affievolito dalla stretta connessione con la fattispecie concreta descritta dall'Ente. L'istanza, infatti, risulta funzionale non tanto a risolvere un dubbio interpretativo astratto, quanto a definire la specifica questione stipendiale del dirigente in servizio, oggetto della precedente interlocuzione con l'ARAN. L'esame della richiesta comporterebbe uno sconfinamento in valutazioni inerenti a specifici atti gestionali di competenza dell'Amministrazione, attività che esula dal perimetro della funzione consultiva come delineato dal costante orientamento della Sezione delle Autonomie (cfr. delibera n. 14/SEZAUT/2019/QMIG). Ne consegue che il parere richiesto si risolverebbe in una inammissibile attività di consulenza gestionale su un singolo rapporto giuridico in essere, surrogando l'Amministrazione nella responsabilità dell'atto di liquidazione. Tale attività rientra nell'esclusiva pertinenza dell'organo gestionale.

Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 67/2025/PAR), occorre evitare che il parere possa esitare in *"impropri avalli alle scelte politiche o gestionali già assunte o in procinto di essere assunte"*. L'accoglimento del quesito comporterebbe, infatti, una surroga della Sezione nell'esercizio della discrezionalità tecnica riservata in via esclusiva all'Amministrazione (cfr. Sez. Autonomie, delibera n. 14/2019/QMIG). La funzione consultiva, in base all'orientamento giurisprudenziale univoco di questa Corte, non può estendersi sino alla validazione *ex ante* di specifici atti di liquidazione, non potendo il parere sostituirsi alle valutazioni discrezionali e assunzioni di responsabilità proprie dell'agire amministrativo.

### **C. Insussistenza di un nesso diretto con la contabilità pubblica.**

Ancora, il Comune di Francavilla Fontana tenta di ricondurre la questione sottoposta all'esame della Sezione nel perimetro della contabilità pubblica adducendo riflessi sulla "regolare costituzione del fondo per la retribuzione accessoria" e sul "bilancio dello Stato" in virtù del meccanismo di rimborso previsto dalla Legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Tale impostazione non appare decisiva sotto il profilo sistematico, poiché l'argomento fondato sulla provenienza statale della provvista finanziaria non è dirimente ai fini dell'ammissibilità soggettiva e oggettiva.

La provenienza statale della provvista finanziaria è irrilevante ai fini della qualificazione del quesito. La questione interpretativa, infatti, ha ad oggetto la corretta applicazione di una

voce retributiva contrattuale (titolo giuridico della spesa), la quale costituisce un antecedente logico-giuridico rispetto alla fase contabile di imputazione e rimborso. Sotto altro profilo, l'intervento richiesto finirebbe per interferire con le autonome procedure di verifica e liquidazione spettanti alle Amministrazioni statali eroganti (Ministero dell'Interno / MEF). La Sezione regionale, deputata al controllo sulla sana gestione dell'Ente locale, non possiede legittimazione a validare preventivamente la congruità di partite di debito/credito verso lo Stato.

Un parere di questa Sezione Regionale finirebbe impropriamente per sovrapporsi alle funzioni di controllo spettanti all'Amministrazione statale erogante. La circostanza che la spesa sia oggetto di rimborso statale attiene alle mere modalità di copertura finanziaria, ma non muta la natura giuridica (privatistica) del titolo di spesa, che resta radicato nella disciplina contrattuale. La Corte dei conti non ha legittimazione, in sede consultiva, a validare preventivamente la congruità di partite di debito/credito verso lo Stato, né a valutare la correttezza di rimborsi intersoggettivi quando la questione pregiudiziale verte sull'*an* o sul *quantum* di un diritto soggettivo del dipendente.

È necessario, infatti, che l'atto intersechi una competenza tipica della Corte dei conti o che la materia, pur estranea nel nucleo originario, sia riconducibile al perimetro della contabilità pubblica *"per effetto della funzione di coordinamento della finanza pubblica"* (Sez. Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, ha precisato che esulano dalla contabilità pubblica le questioni riguardanti *"la cognizione e l'accertamento di diritti soggettivi anche patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri 'statuti' processuali e sostanziali indefettibili"*.

Nel caso posto all'odierno esame della Sezione, la problematica sollevata non riguarda profili di coordinamento della finanza pubblica né l'interpretazione di norme contabili; viene in rilievo, piuttosto, la mera quantificazione di una specifica indennità contrattuale, suscettibile di valutazione da parte di altri organi giudiziari. Le ricadute finanziarie si configurano come effetti meramente riflessi di scelte gestionali che restano attratte nella disciplina giuslavoristica, estranea al perimetro della funzione consultiva ex art. 7, co. 8, L. 131/2003.

**P.Q.M.**

la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia dichiara l'inammissibilità della richiesta presentata dal Comune di Francavilla Fontana, nei termini di cui in motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Il Magistrato relatore  
**F.to Salvatore Romanazzi**

La Presidente  
**F.to Cinzia Barisano**

**Depositata il 3 febbraio 2026**  
Il Direttore della Segreteria  
**F.to Elisabetta LENOCI**